



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
costituita dai signori:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Daniela Pellingra | Presidente |
| 2) Dott. Maria Letizia Barone | Consigliere |
| 3) Dott. Cintia Emanuela Nicoletti | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 1/2016** del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

COMUNE di CACCAMO (C.F. 00833710825), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Canzone (C.F. CNZGPP65M11B315W, fax 0918121071, PEC giuseppe.canzone@cert.avvocatitermini.it), ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe Puglisi Bertolino, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Valguarnera (codice fiscale VLGFBFA62E25G273D, posta elettronica certificata fabio.valguarnera@cert.legalmail.it)

contro

SCALIA Fiorella, nata a Termini Imerese il 23/12/1963 (C.F. SCLFLL64T63L112X) ed ivi residente nella Piazza S. Antonio n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Giuseppe Ribaudò (C.F. RBDGPP68P01G273N) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Palermo nella via Mariano Stabile n. 241, fax 091/8434400, pec. Giuseppe.ribaudò@cert.avvocatitermini.it

Conclusioni per il COMUNE di CACCAMO:





Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare il lodo per i motivi che precedono, rimettendo la decisione del merito ad altro Collegio arbitrale.

Con il favore delle spese e compensi di difesa.

Conclusioni per SCALIA Fiorella:

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA:

In accoglimento delle difese ed eccezioni formulate dire e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione proposta dal Comune di Caccamo nei confronti dell'Ing. Fiorella Scalia e conseguentemente confermare il lodo arbitrale reso in Palermo in data 30/12/2014 con qualsiasi statuizione di legge.

Con il favore delle spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con lodo sottoscritto il 30 dicembre 2014, il Collegio Arbitrale nominato per decidere la controversia insorta tra SCALIA Fiorella e il COMUNE di CACCAMO in dipendenza della richiesta, formulata dalla prima, di condanna dell'ente locale al pagamento della somma complessiva di € 46.804,09, oltre C.N.P.A.I.A., tassa dovuta all'ordine e interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, pretesa, sulla scorta della fattura n. 14/2006, quale saldo delle competenze professionali relative all'espletamento dell'incarico di adeguamento della progettazione dei lavori per il recupero del complesso San Francesco e dei locali annessi sede della biblioteca e dell'archivio comunale ai sensi della L.R. Sic. n. 7/2002 o, in linea subordinata, ex art. 2041 c.c., così dispose:

- condannò il COMUNE di CACCAMO al pagamento in favore della SCALIA della somma di € 18.713,30, oltre accessori di legge ed interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto;

- condannò la SCALIA al pagamento, in favore del COMUNE di CACCAMO, a titolo di penale della somma di € 201,42, da detrarre dal compenso quantificato al punto precedente;

- condannò l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquidò nella complessiva somma di € 2.960,00, oltre € 114,32 per spese, IVA e Cassa Previdenza, con diritto della SCALIA a vedersi rimborsata dal COMUNE la quota parte di tali spese già corrisposta in sede di anticipo;



- pose le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e gli onorari dovuti agli arbitri ed il compenso spettante al segretario, il tutto separatamente liquidato con ordinanza, per $\frac{3}{4}$ a carico dell'Amministrazione convenuta e per $\frac{1}{4}$ a carico della SCALIA con vincolo di solidarietà tra le parti nei confronti del Collegio;

- condannò l'Amministrazione a pagare alla Scalia $\frac{3}{4}$ delle spese e degli onorari del giudizio, che liquidò in Euro 3.000,00 compensando il restante quarto.

2. Avverso la predetta decisione, il COMUNE di CACCAMO ha proposto impugnazione per tre motivi lamentandone la nullità:

1) ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e per mancata pronuncia su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato ex art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c.;

2) per violazione dell'art. 11 del D. Lgs. 231/2002;

3) per contraddittorietà del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c.


Costituendosi in giudizio, SCALIA Fiorella ha resistito alla impugnazione avversaria.

3. Disposta, con ordinanza dei giorni 18/30 maggio 2016, la sospensione della efficacia esecutiva del lodo impugnato, richiesta dal COMUNE di CACCAMO, la causa, dopo taluni rinvii dovuti ad esigenze dell'Ufficio e delle parti, nonché alla necessità di comporre diversamente il Collegio, è stata, infine, chiamata all'udienza collegiale del 2 novembre 2022, trattata secondo le modalità previste dall'art. 221 comma IV D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, e in pari data assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

4. Va premesso che, nella specie, si applica l'art. 829 c.p.c. nel testo antecedente al D.lgs. n. 40/2006, giacché il rapporto negoziale da cui è scaturito il giudizio pendente fra le parti è regolato dall'atto stipulato il 14 marzo 2002, contenente, all'art. 20 dell'accluso disciplinare, la clausola compromissoria.

Invero è noto che, in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in





vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.


Non pare superfluo ricordare, inoltre, che il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che si conclude con l'annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento, nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte (art. 830 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui all'art. 24 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40).

Nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ. Solo in sede rescissoria, al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del "petitum" e delle "causae petendi" dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ. (Cass. n. 20880/10 e n. 9387/2018).

Attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, vige poi la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass. 23675/13; n. 27321/2020; n. 1463/2021).

Tanto precisato, prendendo le mosse dall'esame della scrittura, la cui esecuzione ha dato luogo ai contrasti fra le parti composti con il lodo impugnato, è opportuno





rammentare, ai fini del decidere, che con la stessa, stipulata il 14 marzo 2002, il COMUNE di CACCAMO conferì a SCALIA Fiorella, a mezzo trattativa privata multipla, l'incarico per la progettazione di massima dei lavori per il recupero del complesso San Francesco e dei locali annessi sede della biblioteca e dell'archivio comunale, avendo detta professionista presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, all'art. 2 del contratto veniva richiamato il disciplinare d'incarico, accluso al contratto, alle cui condizioni il professionista si impegnava a svolgere l'incarico.

All'art. 6 del disciplinare si legge: “Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 16”.

Ora, SCALIA Fiorella ha originariamente chiesto al COMUNE di CACCAMO, in via monitoria, i compensi asseritamente dovuti in relazione all'incarico conferitole innanzi al Tribunale di Termini Imerese che, in seguito all'opposizione proposta dall'ente locale, ha dichiarato improponibile l'azione per “essere la domanda devoluta alla competenza arbitrale” e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 243/2010 emesso dal Tribunale nei giorni 18/23.11.2010 con il quale era stato ingiunto al COMUNE il pagamento della complessiva somma di € 57.897,02, oltre accessori, vantato dalla stessa per la redazione del progetto di recupero del complesso San Francesco e dei locali annessi, sede della biblioteca e dell'archivio comunale di Caccamo.



Il Tribunale ha ritenuto che la domanda della SCALIA diretta ad ottenere il maggiore importo di € 46.804,38 rispetto a quanto già indicato nella convenzione quale corrispettivo, pari a € 9.323,21, oltre IVA, CNPAIA e tassa per la vidimazione della parcella, connesso all'attività di adeguamento del progetto rispetto alle disposizioni sopravvenute della legge della Regione Siciliana n. 7 del 2002, rientrasse nella competenza arbitrale poiché non riferibile ad un *“nuovo ed autonomo incarico, ma piuttosto, all'ampliamento dell'oggetto dell'incarico già conferito, al fine di renderlo più aderente rispetto alle nuove e sopravvenute esigenze della pubblica amministrazione committente”*, dovendo ritenersi la richiesta effettuata dalla P.A. in corso d'opera *“un ampliamento consensuale dell'oggetto del contratto già precedentemente sottoscritto dalle parti”*.


E' pacifico che tale pronuncia è passata in autorità di cosa giudicata e che, in esito alla stessa, è stato attivato il procedimento arbitrale conclusosi con il lodo rituale impugnato dall'ente locale.

Premesso che al caso di specie non può applicarsi la disposizione di cui all'art. 829 comma I n. 12 c.p.c. (aggiunta nella formulazione introdotta dall'art. 24 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006), ma piuttosto quella di cui al comma 1 n. 4 c.p.c., ritiene la Corte che il lodo sia affetto da nullità poiché emesso in violazione di legge e contenente disposizioni in sé contraddittorie.

Invero, benché in seno alla decisione risulti correttamente evocata la disposizione di cui all'art. 6 del disciplinare relativa alla valenza omnicomprensiva del corrispettivo della professionista, gli arbitri hanno proceduto ad erronea interpretazione della stessa, in violazione dell'art. 1363 c.c., come lamentato dall'impugnante, desumendo che l'Amministrazione comunale potesse chiedere al professionista incaricato di apportare esclusivamente delle modifiche di natura *“meramente formale”* - dizione questa per nulla contenuta nel testo della disposizione di cui all'art. 6 del disciplinare - al progetto già presentato, non comportanti lo svolgimento di una ulteriore e diversa attività professionale rispetto a quella già svolta, nel qual caso, invece, doveva procedersi al riconoscimento di ulteriore retribuzione.

Per tale ragione hanno proceduto ad indagini tecniche che hanno confermato il dato che le prestazioni svolte dalla SCALIA non erano un'integrazione *“meramente formale”*





del PM (progetto di massima)”, avendo comportato un’attività professionale più complessa e completa rispetto a quella derivante dall’incarico originariamente conferito dal Comune.

Ora, dal momento che, secondo quanto è incontestato fra le parti e precisato nella nota prot. 783 del 22 gennaio 2004, a firma del R.U.P. Giovanni Ciaccio, indirizzata alla SCALIA (cfr. doc. n. 4 della produzione del COMUNE), occorre *“adeguare il progetto di massima, già presentato, alla L. 109/94, così come integrata e modificata dalle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003”*, pare evidente che tale attività dovesse ritenersi senz’altro ricompresa in quelle *“**modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari... per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza ... diritto a speciali o maggiori compensi**”* riguardanti, come nel caso di specie, un *“progetto, anche se già elaborato e presentato”*.

Si trattava, infatti, di disposizioni normative regionali cogenti anche per l’ente locale cui occorreva uniformarsi per l’approvazione definitiva del progetto ed esecuzione dello stesso e non di modifiche determinate da *“nuove o mutate esigenze autorizzate dall’Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all’Amministrazione del progetto esecutivo”*, come previsto nella seconda parte dello stesso articolo 6 del disciplinare sopra riportato, ossia indotte dall’esercizio di discrezionalità tecnica equiparabili alle varianti in corso d’opera.

Per tale ragione, pertanto, la P.A. ha evocato nella nota inviata alla professionista l’art. 6 del disciplinare d’incarico senza adottare la previsione di alcun ulteriore impegno di spesa, che sarebbe stato comunque necessario ex art. 191 D.Lgs. 267/2000, come indicato dal COMUNE, in ipotesi di attività di lavoro concernente un esborso eccedente quello già indicato nel contratto quale corrispettivo per la professionista (pari a € 9.323,21, oltre IVA, CNPAIA e tassa per vidimazione parcella).

Come noto, l’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), secondo il quale l’ente pubblico non risponde dell’attività posta in essere dal proprio funzionario senza l’osservanza delle regole procedurali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella



legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 1), Cost. (Cass. n. 6970/2018).

Né, contrariamente a quanto opinato dalla SCALIA, poteva comunque ritenersi sufficiente per ritenere giustificata la spesa, ai sensi della disposizione testé evocata, la originaria delibera di G.M. n. 177 del 30.12.2002 autorizzativa della prenotazione dell'impegno di spesa nel capitolo di bilancio 2002 n. 52603 e la determina dirigenziale n. 1287 del 31.12.2002 che prevedeva l'impegno di spesa complessivo di € 145.324,15 nel cap. di bilancio n. 52603 "Fondo di Rotazione" bilancio 2002 per la progettazione e lavori di recupero complesso San Francesco, ossia riferiti genericamente sia alla progettazione sia all'esecuzione dei lavori.


Dalle considerazioni che precedono consegue inevitabilmente la nullità del lodo nella parte in cui accoglie, seppur parzialmente, la domanda di attribuzione di ulteriori compensi rispetto a quelli già riscossi della SCALIA, pari a € 9.323,21, oltre accessori, a titolo di corrispettivo previsto per l'attività commessa dal COMUNE di CACCAMO, restando le questioni poste con il secondo motivo di impugnazione, relative all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 11 D.Lgs. 231/2002 riguardante gli interessi, assorbite nel superiore *dictum*.

Per le ragioni già esposte concernenti la natura del giudizio demandato alla Corte in sede di impugnazione del lodo arbitrale, inoltre, non può darsi corso alla richiesta di rimettere "la decisione del merito ad altro Collegio arbitrale", avanzata dal COMUNE di CACCAMO, dovendo limitarsi il giudizio rescissorio, conseguente all'annullamento del lodo, alla disamina delle richieste effettivamente esplicitate negli atti.

E' invero noto che nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti (Cass. n. 28191/2020).

In conclusione, il lodo va annullato *in parte qua* con esclusivo riferimento alla





pronunzia di condanna del COMUNE di CACCAMO al pagamento in favore della SCALIA della somma di € 18.713,30, oltre accessori di legge ed interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto.

Tenuto conto delle ragioni della decisione che hanno comportato una parziale rivisitazione della decisione arbitrale, reputa il Collegio che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal COMUNE di CACCAMO nei confronti di SCALIA Fiorella, con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2015, avverso il lodo depositato in data 30.12.2014 dal Collegio arbitrale (composto da: Avvocato Valentina Novara, Avvocato Giuseppe Immordino e Ing. Pietro Faraone), dichiara la nullità del predetto lodo nella parte in cui ha condannato il COMUNE di CACCAMO al pagamento in favore di SCALIA Fiorella della somma di € 18.713,30, oltre accessori di legge ed interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 27 luglio 2023.

Il Consigliere est.

Cintia Emanuela Nicoletti

Il Presidente

Daniela Pellingra

